

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott.ssa Patrizia Benini, nominata con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024,

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### OGGETTO

#### NOMINA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DELL'AULSS 9 SCALIGERA

**Note per la trasparenza:** Provvedimento relativo alla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Il Direttore di Direttore Generale

Con la Deliberazione n. 248 del 04/03/2024, avente per oggetto "Presenza d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 19 del 26 febbraio 2024" si è preso atto della proroga dell'incarico di Direttore Generale del sottoscritto, dr.ssa Patrizia Benini, e della sua assegnazione all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

L'art. 3, comma 1 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, l'art. 3 del D. Lgs. n. 171/2016 e l'art. 13, comma 6, della L.R. n. 56/1994, prevedono che il Direttore Generale provveda a nominare i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari della propria Azienda. Questi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

L'art. 16 della L.R. n. 56/1994 dispone che il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari sia un laureato, preferibilmente nelle professioni sanitarie, mediche e non, socio sanitarie e sociali, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale. Al Direttore dei Servizi Socio-Sanitari si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il Direttore Sanitario e per il Direttore Amministrativo.

L'art. 8 bis del Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, ha innalzato, fino al 31 dicembre 2025, a 68 anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco regionale di idonei all'incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Socio-Sanitari;

L'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 171/2016 dispone che il Direttore Generale nomini il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari attingendo obbligatoriamente dagli elenchi regionali di idonei predisposti ai sensi della medesima norma:

*"Il direttore generale..... nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti,"*

Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 66 del 24/04/2024 sono stati formalizzati gli elenchi di nominativi idonei all'incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Socio-Sanitari delle aziende ed enti del SSR;

Con la DGRV n. 345 del 04/04/2024 è stato approvato il nuovo schema contrattuale di prestazione d'opera del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari delle aziende ed enti del SSR;

Con la citata DGRV, come disciplinato per i Direttori Generali, - giusta DGRV n. 168/2024, - sono previste anche a favore dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari e dei Direttori dei Servizi Socio-Sanitari le medesime disposizioni di cui all'art. 89 della Legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 in materia di tutela legale;

Tutto ciò premesso, ritenuto di provvedere alla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari;

Preso atto che il rapporto di lavoro è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del



Titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

Valutata l'esperienza del dott. Felice Alfonso Nava, come da curriculum vitae agli atti di questa Azienda, e verificata la sua iscrizione nell'elenco degli idonei di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 66 del 24/04/2024;

Preso atto che l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 20/05/2024, e la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 23/05/2024, hanno espresso unanime parere favorevole in ordine alla proposta del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera di nominare il dott. Felice Alfonso Nava quale Direttore dei Servizi Socio-Sanitari;

Ritenuto di procedere con la nomina del dr. Felice Alfonso Nava, quale Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Precisato che l'incarico in argomento decorre dal 01/06/2024 e comporta la previa sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d'opera, redatto secondo lo schema di cui alla DGRV n. 345 del 04/04/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avrà durata triennale e comunque fino alla scadenza del contratto del sottoscritto Direttore Generale;

Ricordato che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del D. Lgs. N. 502/1992, la nomina a Direttore dei Servizi Socio-Sanitari determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.

Visti:

- il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
- il D. Lgs n. 171/2016;
- il D.L. n. 75/2023;
- la L. R. n. 56/1994;
- la DGRV n. 345/2024
- il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 66 del 24/04/2024

### **DELIBERA**

1. di ritenere le premesse parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il dr. Felice Alfonso Nava Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, il quale risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti e incluso nell'elenco regionale degli idonei al conferimento dell'incarico di Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 66/2024;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro, esclusivo e regolato da un contratto di diritto privato, redatto secondo lo schema di cui alla DGRV n. 345 del 04/04/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avrà decorrenza dal 01/06/2024, avrà durata triennale e comunque fino alla scadenza del contratto del sottoscritto Direttore Generale;
4. di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento, nei limiti fissati dalla normativa vigente, saranno posti a carico del bilancio dei vari esercizi.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Patrizia Benini



**Contratto di prestazione d'opera  
del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari  
dell'Azienda Ulss/Ospedaliera/Ente del Servizio sanitario regionale**

premessso

- che il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. .... del....ha nominato il sottoscritto dott. ....quale Direttore Generale dell'Azienda Ulss/ospedaliera/ente del SSR.... ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 13 della Legge regionale n. 56/1994;
- che con decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. ... del ... è stato approvato l'elenco regionale di idonei all'incarico di Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari;
- che il sottoscritto Direttore generale ha nominato, con provvedimento n. .... del. . ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 13, comma 6, della Legge regionale n. 56/1994, e previo accertamento del possesso dei requisiti, il dott...., Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari, presente nell'elenco regionale di idonei;
- che la Giunta regionale con deliberazione n.... del... ha approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera per le funzioni di Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'art. 2 del DPCM 502/1995;

tutto ciò premesso

tra

il Direttore Generale dott.....nato a....il.... domiciliato per la carica in ....., il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda ulss/ospedaliera/Ente del SSR (c.f.....)

e

il dott. ....nato a ..... il .... (c.f.....) residente a .... in via .... di seguito denominato Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari

si conviene e stipula quanto segue



**Art. 1 – Affidamento dell'incarico**

1. Il Direttore generale dell'Azienda ulss/ospedaliera/Ente del SSR conferisce ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, degli artt. 13, 14, 15 e 16 della Legge regionale n. 56/1994, l'incarico di Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari al dott. ....
2. L'incarico ha durata di tre anni. Alla scadenza dei tre anni le parti convengono fin d'ora che il Direttore generale potrà avvalersi della facoltà di prorogare il medesimo incarico per ulteriori due anni.
3. Il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari con la sottoscrizione del presente contratto accetta l'incarico e, ferme le dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei e di quelle rilasciate in sede di nomina anche ai sensi dell'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.Lgs. n. 39/2013, dichiara di non avere causa pendente con l'Azienda/Ente affidata o con altre Aziende/Enti del SSR o con la Regione o Enti regionali, di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli e comunque, a ogni buon conto, con la sottoscrizione del presente atto, irrevocabilmente, di rinunciare a qualsivoglia tipo di iniziativa o azione o atto, giudiziale o stragiudiziale eventualmente proposto, rimettendo, altresì, ogni pretesa già formalmente avanzata avanti ogni sede;

**Art. 2 Esclusività, riservatezza, obblighi di informazione, formazione, rappresentanza**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari si impegna a svolgere personalmente le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e dalla Legge regionale n. 56/1994 a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda/Ente e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo - salvo quanto previsto all'art. 13, comma 8-nonies della Legge regionale n. 56/1994 - e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
2. Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990, della normativa in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 33/2013, è obbligo del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.



### Art. 3 Obiettivi e valutazione

1. Il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari si impegna a svolgere le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e dalla Legge regionale n. 56/1994, ed in ogni caso dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore generale.
2. In particolare, il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari risponde al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione. Il raggiungimento dei predetti obiettivi viene accertato mediante l'applicazione di appositi indicatori aventi carattere di oggettività.
3. Il Direttore generale provvede annualmente alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari. L'esito di tali verifiche potrà rilevare ai sensi dell'articolo 6.

### Art. 4 – Trattamento economico, spese

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari è stabilito a carico del bilancio dell'Azienda/Ente il trattamento economico annuo omnicomprensivo nella misura percentuale massima di cui all'articolo 2, comma 5, del DPCM n. 502/1995, pari all'ottanta per cento del trattamento base attribuito al Direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e delle realizzazioni degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore generale e misurati mediante appositi indicatori. Il trattamento economico può essere ulteriormente integrato fino al corrispondente importo massimo quantificato ex articolo 2, comma 5bis del DPCM n. 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento per ragioni connesse al proprio ufficio, promosse dalla Regione.
2. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Per il rimborso delle spese conseguenti allo svolgimento delle attività inerenti le funzioni del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari si applicano le previsioni di cui al DPCM 19 luglio 1995, n. 502.



**Art. 5 - Tutela legale**

1. Nel caso in cui venga promosso, nei confronti del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari un procedimento per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni e dei compiti d'ufficio, si applica, a cura dell'Azienda e con oneri a carico della medesima, la disciplina prevista per i dipendenti regionali dall'art. 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore generale i procedimenti penali avviati a proprio carico, anche se in fase di indagine, o sentenze di condanna penale intervenute in costanza di rapporto.

**Art. 6 – Estinzione del rapporto**

1. Il Direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede a risolvere il contratto dichiarando l'immediata decadenza del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
2. Le parti convengono fin d'ora che costituiscono cause di risoluzione del rapporto la verifica negativa dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, l'assenza o l'impedimento superiore a sei mesi, nonché la risoluzione del contratto del Direttore generale ai sensi del comma 8undecies dell'art. 13 della Legge regionale n. 56/1994, decorsi novanta giorni dallo scioglimento del contratto del Direttore generale.
3. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali nonché per qualsiasi causa prevista da leggi o regolamenti statali o regionali che comporti la decadenza dell'incarico di Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari.
4. In particolare costituiscono, tra le altre, cause di decadenza dall'incarico la sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e di cui al D.Lgs. n. 39/2013, l'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e requisiti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, il venir meno di anche uno solo dei requisiti necessariamente previsti per l'affidamento dell'incarico.
5. In caso di recesso anticipato del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno novanta giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico.



6. Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto, compresi i casi di risoluzione del contratto e di decadenza dall'incarico nulla sia dovuto al Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari a titolo di indennità o di risarcimento.

7. Nel corso dell'incarico, il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari presenta annualmente al Direttore generale una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura.

#### **Art. 7 - Sospensione dall'incarico**

1. Il Direttore generale con provvedimento motivato, anche in via cautelare può sospendere il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari per la durata massima di sei mesi, eventualmente prorogabili con provvedimento motivato.

#### **Art. 8 - Recepimento e rinvio**

1. Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme statali e regionali che regolano la materia nonché le norme del Titolo Terzo del Libro Quinto del Codice civile.

#### **Art. 9-- Trattamento dati personali, registrazione**

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali.

#### **Art. 10 – Disposizione finale**

1. Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, del Codice civile, comporterà l'invalidità dell'intero contratto.



Il presente contratto, in duplice originale, redatto in bollo – con spese ripartite, in ragione di metà tra le parti – sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Venezia,

Il Direttore amministrativo/sanitario/  
dei servizi socio-sanitari

Il Direttore generale

Il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari dichiara espressamente di accettare: l’art. 1 - Affidamento dell’incarico; l’art. 3 - Obiettivi e valutazione; l’art. 4 - Trattamento economico, spese; l’art. 6 - Estinzione del rapporto; l’art. 7 - Sospensione dall’incarico; l’art. 8 - Recepimento e rinvio; l’art. 10 - Disposizione finale.

Il Direttore amministrativo/sanitario/  
dei servizi socio-sanitari

Il Direttore generale



